

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni), nelle Condizioni di Assicurazione e nella Scheda di adesione.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione, riservata ad autoveicoli ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 quintali, acquistati con finanziamento erogato da Fidelity S.p.A., a copertura dei danni propri al veicolo derivanti da eventi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa si compone di pacchetti di coperture opzionabili a scelta del cliente, previste in funzione della tipologia di veicolo e così composti

- ✓ **Pacchetto 1: garanzie Incendio e Furto danno totale;**
- ✓ **Pacchetto 2: garanzie Incendio e Furto danno totale e parziale;**
- ✓ **Pacchetto 3: garanzie Incendio, Furto danno totale e parziale e Assistenza furto;**
- ✓ **Pacchetto 4: garanzie Incendio, Furto danno totale e parziale, Assistenza furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Rottura Cristalli, Kasko limitata collisione.**



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- ✗ Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone con lui conviventi
- ✗ Appropriazione indebita
- ✗ Guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte
- ✗ Tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di terrorismo
- ✗ Movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche
- ✗ Danni cagionati dalle/alle cose trasportate

Per il dettaglio completo dei rischi esclusi dall'assicurazione si rimanda alla disciplina prevista dalle Condizioni di Assicurazione per ciascuna garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Si, sono presenti franchigie, scoperti, massimali e/o limiti variabili da garanzia a garanzia per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di Polizza (da indicare solo se prevista).
- ! Per le garanzie incendio, furto, kasko, atti vandalici, eventi naturali: l'ammontare del danno non può superare il limite del valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere versato in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative; viene anticipato da Fidelity S.p.A. in qualità di contraente e finanziato al cliente da Fidelity S.p.A. stessa;
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento e hanno durata pari a quella indicata nel modulo di adesione. Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.
- Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.
- Non è prevista la sospensione in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto:

- Annullamento del contratto in caso di furto del veicolo: il rimborso del premio relativo alla garanzia furto decorre dall'annualità assicurativa successiva alla data di denuncia del furto, mentre il premio relativo alle altre garanzie non interessate da sinistro è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
- Negli altri casi di cessazione del rischio non dipendenti da sinistro, il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura.
- In caso di contratto poliennale, al solo contraente/assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa. L'impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata sulla polizza.

Assicurazione Garanzie Accessorie Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Allianz S.p.A. – Gruppo assicurativo Allianz

In Circolo Special – convenzione FIDITALIA

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398.

Largo Ugo Imeri, 1 – 34123 Trieste (Italia); tel. 80068 68 68; sito internet: www.allianz.it; PEC: allianz.spa@pec.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a **2.563** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.462** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.126.592;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

INCENDIO E FURTO SOLO DANNO TOTALE

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

La garanzia è estesa anche ai danni:

- provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il massimo di 200.000 € per sinistro;
- materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Furto: Copre la perdita totale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte.
- **gli apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro; **si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore assicurato.**

INCENDIO E FURTO (totale e parziale)

Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

La garanzia è estesa anche ai danni:

- provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto;
- materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Furto: Copre, a seconda della formulazione prescelta dall'Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte.
- **gli apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie**, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

La garanzia copre, con gli scoperti previsti ed entro il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario, grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni

ROTTURA CRISTALLI

L'impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

KASKO LIMITATA COLLISIONE

Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicolo identificato.

ASSISTENZA FURTO

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato e prevede i servizi di autovettura sostitutiva, disbrigo pratiche furto e rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E FURTO TOTALE, INCENDIO E FURTO (totale e parziale)

Rischi esclusi

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali), delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore.

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Rischi esclusi

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

ROTTURA CRISTALLI	
Rischi esclusi	Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

KASKO LIMITATA COLLISIONE	
Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo e/o danneggiamento; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; ▪ circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto; ▪ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. <p>Inoltre non vale per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

GARANZIE ASSISTENZA	
Rischi esclusi	<p>Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.</p> <p>Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; • patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; • suicidio o tentato suicidio. <p>Sono inoltre escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; • le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali imponessero un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.



Ci sono limiti di copertura?

<p>Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INCENDIO (totale e parziale): la liquidazione verrà effettuata senza l'applicazione di scoperti e/o franchigie • FURTO (totale e parziale): per autovetture e veicoli commerciali fino a 35q. rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del: <ul style="list-style-type: none"> - 20% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA; - 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle restanti province. <p>Nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate verranno applicati i seguenti scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA; - 5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle restanti province.
--

- **ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI:** per autovetture e veicoli commerciali fino a 35q. rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate).
- **KASKO LIMITATA COLLISIONE:** per autovetture e veicoli commerciali fino a 35q. rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 350 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate).
- **ROTTURA CRISTALLI:** per autovetture e veicoli commerciali fino a 35q. rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 20% dell'ammontare del danno; limite massimo di indennizzo € 400 per evento.
- **ASSISTENZA FURTO**
 - Autovettura sostitutiva per furto del veicolo a disposizione per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi
 - Taxi per furto del veicolo: massimale complessivo di € 80 per evento
 - Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio: massimale di € 150 per evento e per anno assicurativo

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Minimo / Franchigia (garanzia kasko limitata collisione):

- ammontare del danno € 10.000
 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 700
- importo liquidato al netto della franchigia € 9.000

Scoperto (garanzia furto totale e parziale):

- ammontare del danno € 800
 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 500
- importo liquidato al netto dello scoperto € 300

Massimale (garanzia rottura cristalli)

- ammontare delle spese sostenute € 1.000
 - scoperto contrattuale 20% del danno (€ 200)
 - massimale per sinistro € 400
- importo liquidato € 400



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa e entro 3 giorni dall'avvenimento (art. 1913 del Codice Civile) presentando e allegando – a seconda della tipologia di sinistro – tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Carrozzeria Amica”: per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l'assicurato può rivolgersi direttamente a una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito “Carrozzeria Amica”. - Cristalli / grandine: per i sinistri cristalli e grandine, l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa.
	<p>Gestione da parte di altre imprese Sinistri assistenza: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l. Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea Verde 800 51 16 61 • Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845 • Fax +39 02 70 630 091 <p>La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella postale 302, Via Cordusio 4, 20123 Milano MI. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.</p>
	<p>Prescrizione Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si</p>

	è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> In caso di estinzione anticipata del finanziamento l'Impresa rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, calcolati dalla data di estinzione comunicata da Fidelity. In caso di perdita totale del veicolo conseguente a furto del veicolo: il premio relativo alla garanzia furto è dovuto per l'intera annualità e il rimborso del premio (al netto delle imposte) decorre dall'annualità successiva alla data di denuncia del furto; il premio relativo alle altre garanzie non interessate da sinistro è rimborsato (al netto delle imposte) in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. Negli altri casi di cessazione del rischio non dipendenti da sinistro (vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato) senza estinzione anticipata del finanziamento, il premio al netto delle imposte è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA. Il prodotto è riservato alle autovetture a uso privato e ai veicoli commerciali fino a 35 q.li, acquistati con finanziamento erogato da Fidelity.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione del prodotto prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 31%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano – Indirizzo e.mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami . Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: i proprietari delle autovetture o veicoli commerciali concessi in finanziamento dalla contraente FIDITALIA Spa in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI;

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a sè stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Cliente: i clienti FIDITALIA Spa che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento avente ad oggetto autovetture ad uso privato o veicoli commerciali fino a 35 q.li

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: FIDITALIA Spa

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo nuovo: veicolo di prima immatricolazione o con passaggio di proprietà entro 12 mesi dalla stessa.

Veicolo usato: veicolo con passaggio di proprietà oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e non oltre 36 mesi dalla stessa.

NORME GENERALI

Articolo 1 – Convenzione FIDITALIA

Il presente contratto è riservato ad autoveicoli ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 q.li, acquistati con finanziamento erogato da FIDITALIA.

Sono esclusi dalla garanzia:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopraindicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico).

Articolo 2 – Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario:

- sottoscrivere la scheda di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione FIDITALIA;
- pagare il premio assicurativo.

Articolo 3 – Decorrenza e durata delle garanzie

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento e hanno durata pari a quella indicata da parte dell'assicurato nel modulo di adesione; viene in ogni caso escluso il periodo di pre-consegna del veicolo.

Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Articolo 4 – Pagamento del premio

Il premio deve essere versato da parte del contraente Fidelity S.p.A. in nome e per conto dell'assicurato in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

Articolo 5 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio

a) L'estinzione anticipata del finanziamento determina la risoluzione del contratto assicurativo.

In questo caso è necessario ricevere conferma da Fidelity dell'estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione (intesa quale data di registrazione del pagamento dell'importo residuo del finanziamento); l'Impresa rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Non si procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione se l'assicurato manifesta la propria volontà di proseguire nel rapporto assicurativo. In tal caso, il cliente dovrà, all'atto del pagamento dell'importo residuo del finanziamento, inoltrare comunicazione scritta ad Allianz S.p.A., presso Gerenza Trieste, Largo Irneri 1, 34123 Trieste, al numero di fax 040.7781808.

b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso l'Assicurato dovrà consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; l'Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità:

- furto del veicolo:
 - **restituzione del premio della garanzia furto**: il rimborso decorre dall'annualità assicurativa successiva alla data di denuncia del furto – ad esempio durata contratto 30.6.2011 – 30.6.2013 furto avvenuto/denunciato al 30.4.2012, il rimborso decorre dal 30.6.2012;
 - **restituzione del premio relativo alle altre garanzie**: il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura
- altri casi: il premio netto è rimborsato in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Articolo 6 – Facoltà di recesso

In caso di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità assicurativa.

L'Impresa, ricevuta la comunicazione di recesso, rimborsa, entro il termine di 60 giorni calcolati a partire dalla conclusione dell'annualità assicurativa in corso, il premio netto pagato per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 8 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

Articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

INCENDIO E FURTO

Articolo 11 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO TOTALE

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine, purché costituiscano perdita totale così come definita dall'**articolo 22 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno"**. Se compresi nel valore veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con, le forze dell'ordine, risse;
- **entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro** i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione, o sia oggetto di operazioni di carico e scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

b) INCENDIO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano - e/o di azione del fulmine. Se compresi nel valore veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono anche indennizzabili:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con, le forze dell'ordine, risse;
- **entro il limite massimo di € 200.000 per sinistro** i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione, o sia oggetto di operazioni di carico e scarico.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

c) FURTO TOTALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo **articolo 23 "Scoperti e franchigie"**, la sola perdita totale del veicolo. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita **dall'articolo 22 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno"**, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

d) FURTO TOTALE E PARZIALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo **articolo 23 "Scoperti e franchigie"**, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Articolo 12 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato (quale è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali), delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);**
- **sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore.**

Articolo 13 - Ritrovamento del veicolo rubato

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa (al numero telefonico 02/72167211).

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto dall'articolo 11 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo all'Impresa (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'impresa rimborserà contestualmente il danno determinato come indicato all'articolo 11 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto).

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Articolo 14 – Oggetto dell'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani **che generino raffiche di vento ad almeno 90 km orari;**
- **alluvioni, inondazioni;**
- **allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro **rimane a carico dell'assicurato** lo scoperto previsto dal successivo articolo 23 "Scoperti e franchigie".

Articolo 15 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

ROTTURA CRISTALLI

Articolo 16 – Oggetto dell'assicurazione rottura cristalli

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, **esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di € 400,00 per evento.

E' previsto uno scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Se l'assicurato opta per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuno scoperto** a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati
 - **applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno** se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, ad Allianz Polo Auto - Back Office Corporate, Customer Service, Piazza Velasca 7/9 20122 Milano o via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it o via fax al n. 02.5737.1287, come previsto dall'**articolo 21 "Denuncia del sinistro e adempimenti"**.

Articolo 17 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

KASKO LIMITATA COLLISIONE

Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione kasko limitata collisione

L'impresa si impegna a indennizzare, come previsto dall'articolo 11 delle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia/scoperto di cui al successivo articolo "Scoperti e franchigie".

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 19 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko limitata collisione

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo e/o danneggiamento;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;**
- **circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto;**
- **traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO FURTO ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI CRISTALLI E KASKO LIMITATA A COLLISIONE

Articolo 20 - Determinazione del valore assicurato

Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato è fissato secondo le modalità che di seguito si riportano:

- **veicoli nuovi e usati:** il valore è determinato in base alla fattura di acquisto del veicolo stesso;

Articolo 21 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile), ad Allianz Polo Auto – Back Office Corporate, Customer Service, Piazza Velasca 7/9 20122 Milano o via email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it o via fax al n. 02.5737.1287;
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice.

L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusura istruttoria.

Gestione dei sinistri

Danni Parziali e totali: la raccolta dei documenti e la trattazione del danno successiva all'apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente da Allianz S.p.A. presso il POLO AUTO DI MILANO – BACK OFFICE CORPORATE.

Numeri utili:

Servizio Clienti	800 686868
Polo Auto di Milano	02 72167211

Articolo 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall' Impresa stessa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture (e veicoli equiparati ad uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture (e veicoli equiparati uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo:

- **in caso di perdita totale**, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento eventualmente maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se compresi nel valore assicurato. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Giallo. In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), il valore del veicolo viene determinato in base a quanto definito nell'articolo 20 "Determinazione dell'ammontare del danno" e non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **in caso di danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 23 - Scoperti e franchigie

Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il presente contratto opera con l'applicazione dei seguenti scoperti:

INCENDIO - DANNO TOTALE/PARZIALE

La liquidazione verrà effettuata senza l'applicazione di scoperti e o franchigie.

FURTO - DANNO TOTALE/PARZIALE

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 20% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA;
- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 per residenti nelle restanti province;

Nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate verranno applicati i seguenti scoperti:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle province di BA, BT, FG, NA;
- 5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 per residenti nelle restanti province;

ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 250 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

KASKO LIMITATA COLLISIONE

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del:

- 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 700 (5% dell'ammontare del danno con il minimo di € 350 nel caso di utilizzo delle carrozzerie convenzionate)

ROTTURA CRISTALLI

Per Autovetture e Veicoli Commerciali fino a 35q rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 20% dell'ammontare del danno.

Limite massimo di indennizzo di € 400 per evento.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

ASSISTENZA FURTO

Articolo 24 – Oggetto dell'assicurazione assistenza furto

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

a. Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata comunque non superiore a 2.000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

b. Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo, la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- **denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;**
- **documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;**
- **delega dell'Assicurato che autorizzi AGA Service Italia a richiedere i documenti;**
- **copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla pubblica autorità.**

c. Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

Articolo 25 – Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

1. **L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.**
2. **Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:**
 - **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;**
 - **terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
 - **dolo dell'Assicurato;**
 - **abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
 - **fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - **patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;**
 - **suicidio o tentato suicidio.**
3. **Sono inoltre escluse:**
 - **le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;**
 - **le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.**
4. **Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.**

Articolo 26 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:

Linea Verde 800 686 868
Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- **tipo di Assistenza di cui necessita;**
- **nome, cognome e targa del veicolo;**
- **indirizzo e luogo da cui chiama;**
- **eventuale recapito telefonico.**

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

FAC SIMILE

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO INCIRCOLO SPECIAL, sottoscritto tra FIDITALIA ed Allianz S.p.A.

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

N. richiesta	
Data di decorrenza copertura assicurativa	Ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento
Cognome e nome / Ragione sociale	
Indirizzo	
P. IVA / Codice Fiscale	
Ragione sociale del Concessionario	
Codice Concessionario	

GARANZIE PRESTATE

PACCHETTO ⁽¹⁾	
NUOVO/USATO:	
MARCA E MODELLO:	
TARGA:	
VALORE ASSICURATO	
DURATA DELLA COPERTURA (in mesi)	

PREMIO TOTALE Comprensivo di imposte ⁽²⁾

Di cui quota parte riconosciuta all'intermediario pari a € _____

Data _____ Firma e Timbro del Concessionario _____

L'Assicurato _____

(1) PACCHETTO 1: Incendio, Furto totale; PACCHETTO 2: Incendio, Furto totale e parziale; PACCHETTO 3: Incendio, Furto totale e parziale, Assistenza furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Rottura cristalli; PACCHETTO 4: Incendio, Furto totale e parziale, Assistenza furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Rottura cristalli, kasko collisione.

(2) Le imposte assicurative sono pari al 13,5%.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento IVASS n. 41/2018, relativo alla trasparenza dei costi e così come già riportato nel Set Informativo della Convenzione FIDITALIA stipulata da Fidelity Spa, l'impresa ha il dovere di riportare tutti i costi a carico dell'Aderente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa in valore assoluto che percentuale. In relazione a quanto sopra, per la suddetta copertura assicurativa, per la durata convenuta, i costi totali sono pari al 39,2% del premio imponibile.

E' ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO

Il premio è corrisposto anticipatamente da Fidelity, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario.

L'assicurato provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente da Fidelity alla Compagnia, attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà, alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Dichiaro di essere a conoscenza che FIDITALIA ha sottoscritto per conto dei propri clienti, la Convenzione Assicurativa con Allianz S.p.A. il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto riportato nella presente Scheda di Adesione.

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Dichiaro inoltre di aver letto e ricevuto, prima dell'adesione, il Set Informativo precontrattuale AZ SIGCO ALLO ARD000 ARD000 20190101 0001 composto dal DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni), dal DIP Aggiuntivo Danni (documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni), dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Scheda di adesione, e di accettarlo in ogni sua parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

L'Assicurato _____

L'assicurato dichiara di aver ricevuto "l'informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza" fornita da Allianz S.p.A., di averne preso atto e di acconsentire ai trattamenti dei suoi dati personali, compresi gli eventuali trasferimenti all'estero e le comunicazioni, effettuati da Allianz S.p.A. e dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa.

L'Assicurato _____

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 secondo comma e 1342 C.C. i seguenti articoli :

art. 5 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio, art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio, art. 12 Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto, art. 15 Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali, art. 19 Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko, art. 21 Denuncia di sinistro e adempimenti, art. 23 Scoperti e franchigie.

Luogo e data _____

L'Assicurato _____

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da: FIDITALIA S.P.A., con Allianz S.p.A., ai fini di garanzia del finanziamento erogatoLe.

Allianz S.p.A. (di seguito anche "**Società**") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I Suoi dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

- Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Ugo Inneri 1, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito internet www.allianz.it, utilizzando l'apposito modulo,

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto;

presso la quale sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo email dpo.allianz@allianz.it

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici,
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento,**
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger)

3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti; **in particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da: FIDITALIA S.P.A., con Allianz S.p.A., ai fini di garanzia del finanziamento erogatoLe.**

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- a. **dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in particolare per la gestione dei sinistri, per lo svolgimento di attività di antifrode e la predisposizione di idonee tariffe;
- b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c. limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati ad Allianz da terzi, **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, ecc....
- d. essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo capitolo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio,
- e. valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative.

3.a) **Base giuridica del Trattamento**

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b) **Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze**

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisarLe che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l'erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Possibilità di rifiuto e revoca per il trattamento dei dati personali per ricerche di mercato, di profilazione e/o scopi commerciali.

Le chiediamo di leggere attentamente le richieste di consenso illustrate al paragrafo 3.a) lett. a) e lett. b) e di barrare con una croce la Sua scelta precisandoLe che il **Suo consenso è del tutto facoltativo** ed il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio da Lei richiesto.

Il presente consenso promo-commerciale **può essere revocato liberamente**, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca il presente consenso resterà efficace.

4. **Modalità d'uso dei dati**

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

5. **Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati**

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **soggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del “**responsabile**” o di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “**titolari**” del trattamento.
- b. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del **Gruppo Allianz SE** o della catena distributiva quali **intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione**, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali, **FIDITALIA S.p.A., altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio, legali, investigatori, periti e medici, autofficine**, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società specializzate nel risanamento post-sinistro; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione economico-commerciale anche per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato.
- c. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

6. Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

7. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al capitolo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.za Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

8. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

8.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, **il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.**

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso,

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi:

- ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, numero verde: 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO

N. richiesta	
Data di decorrenza copertura assicurativa	<i>Ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento</i>
Cognome e nome / Ragione sociale	
Indirizzo	
P. IVA / Codice Fiscale	
Ragione sociale del Concessionario	
Codice Concessionario	

GARANZIE PRESTATE

PACCHETTO ⁽¹⁾	
NUOVO/USATO:	
MARCA E MODELLO:	
TARGA:	
VALORE ASSICURATO	
DURATA DELLA COPERTURA (in mesi)	

PREMIO TOTALE Comprensivo di imposte ⁽²⁾

Di cui quota parte riconosciuta all'intermediario pari a € _____

Data _____

Firma e Timbro del Concessionario _____

L'Assicurato _____

- (1) PACCHETTO 1: Incendio, Furto totale; PACCHETTO 2: Incendio, Furto totale e parziale; PACCHETTO 3: Incendio, Furto totale e parziale, Assistenza furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Rottura cristalli; PACCHETTO 4: : Incendio, Furto totale e parziale, Assistenza furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Rottura cristalli, kasko collisione.
 (2) Le imposte assicurative sono pari al 13, 5%.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento IVASS n. 41/2018, relativo alla trasparenza dei costi e così come già riportato nel Set Informativo della Convenzione FIDITALIA stipulata da Fidelity Spa, l'Impresa ha il dovere di riportare tutti i costi a carico dell'Aderente, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa in valore assoluto che percentuale.

In relazione a quanto sopra, per la suddetta copertura assicurativa, per la durata convenuta, i costi totali sono pari al 39,2 % del premio imponibile.

E' ESCLUSO OGNI TACITO RINNOVO

Il premio è corrisposto anticipatamente da Fidelity, in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario.

L'assicurato provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente da Fidelity alla Compagnia, attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà, alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Dichiaro di essere a conoscenza che FIDITALIA ha sottoscritto per conto dei propri clienti, la Convenzione Assicurativa con Allianz S.p.A. il cui premio, ripartito nelle quote indicate, ammonta a quanto riportato nella presente Scheda di Adesione.

Dichiaro di aver preso visione della Documentazione Informativa Precontrattuale di cui all' art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Dichiaro inoltre di aver letto e ricevuto, prima dell'adesione, il Set Informativo precontrattuale AZ SIGCO ALLO ARD000 ARD000 20190101 0001 composto dal DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione dei rami danni), dal DIP Aggiuntivo Danni (documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni), dalle Condizioni di Assicurazione e dalla Scheda di adesione, e di accettarlo in ogni sua parte.

DICHIARO DI AVER PRESO NOTA E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA

L'Assicurato _____

L'assicurato dichiara di aver ricevuto "l'informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza" fornita da Allianz S.p.A., di averne preso atto e di acconsentire ai trattamenti dei suoi dati personali, compresi gli eventuali trasferimenti all'estero e le comunicazioni, effettuati da Allianz S.p.A. e dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa.

L'Assicurato _____

Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 secondo comma e 1342 C.C. i seguenti articoli :

art. 5 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio, art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio, art. 12 Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto, art. 15 Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali, art. 19 Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko, art. 21 Denuncia di sinistro e adempimenti, art. 23 Scoperti e franchigie.

Luogo e data _____

L'Assicurato _____